

Accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III S 24 giugno 2024, n. 12713 - Lattanzi, pres. f.f.; Gallucci, est. - Ladurner S.p.A. (avv.ti Cassar, Malinverni) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed a. (n.c.) ed a.

Ambiente - Impianto di generazione di energia elettrica da fonte gas di scarica - Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici - Diniego - Nuova costruzione di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte gas di scarica.

(Omissis)

FATTO

1. La Società Ladurner p.a. è titolare di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte gas di scarica, della potenza pari a 2,0 mW, ubicato nel Comune di Cerignola (FG).
2. Nel 2008 venivano avviate le pratiche per l'installazione dell'impianto, con la presentazione in data 27 novembre 2008 della denuncia di inizio attività (DIA) al Comune di Cerignola.
3. In data 3 luglio 2012 la Società presentava istanza alla Regione Puglia per ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto. Nel corso dell'istruttoria dell'AU, si svolgeva l'interlocuzione tra l'Ufficio Energia della Regione Puglia e il Comune di Cerignola, al qual veniva richiesto in data 30 ottobre 2013 di trasmettere gli elaborati progettuali al fine di "verificare la effettiva veridicità della dichiarazione resa di progettisti a proposito delle opere realizzate alla DIA del 27.11.2008 da un lato, e la eventuale coincidenza di dette opere con quelle per le quali questo ufficio sta procedendo all'istruttoria del procedimento finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica dall'altro" (doc. 7 prodotto dal GSE).
4. In data 16 maggio 2014 il Comune di Cerignola dava riscontro, rappresentando che l'attuale ricorrente aveva presentato in data 31 gennaio 2014 segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per autorizzare la variazione di posizionamento di alcuni elementi. Nella SCIA il soggetto responsabile denunciava che erano state realizzate al 31 gennaio 2014 determinate opere (basamenti del motore, del VocsiBox, del camino, della cabina di trasformazione e della cabina di smistamento, dei radiatori; cunicolo tecnico; elettrodotto in MT interrato per connessione di Impianto di Biogas), allegando un dossier fotografico.
5. In data 7 luglio 2015 il Comune di Cerignola annullava la DIA e la SCIA.
6. La Regione Puglia rilasciava l'autorizzazione unica in data 13 maggio 2016.
7. L'attuale ricorrente presentava in data 26 ottobre 2016 domanda di iscrizione al Registro ai sensi D.M. 23 giugno 2016.
8. Con nota in data 15 dicembre 2016 (doc. 12 prodotto dalla ricorrente) Ladurner S.p.a. comunicava alle amministrazioni competenti che i lavori sarebbero iniziati il giorno successivo.
9. In data 12 ottobre 2018 la Società presentava richiesta di accesso agli incentivi di cui al sopra citato D.M. 23 giugno 2016.
10. Il GSE trasmetteva il preavviso di diniego, ove veniva riportata una sintesi dell'iter autorizzativo sopra illustrato e si osservava che: (i) "nell'ambito dell'istruttoria dell'istanza di rilascio dell'A.U. la Regione Puglia ha valutato la S.C.I.A. come una sanatoria dell'opere già realizzate e non come una variante al progetto autorizzato con D.I.A."; (ii) nel verbale del sopralluogo svolto dal Comune di Cerignola in data 19 febbraio 2014 e trasmesso alla Regione Puglia nel corso dell'istruttoria dell'AU era emersa la costruzione di opere murarie e l'installazione di componenti relative all'impianto; (iii) in relazione all'impianto non è stata presentata richiesta di incentivi ai sensi del D.M. 6 luglio 2012. Si rappresentava infine che, anche a fronte di nuova documentazione, la data di entrata in esercizio commerciale non avrebbe potuto essere stabilita in data antecedente al 18 ottobre 2018, "data di verifica in campo della taratura a carico reale del misuratore dell'energia prodotta, installato dallo stesso soggetto responsabile".
11. La Società riscontrava il preavviso di rigetto, confermando che "è pacifico che le opere presenti in sito contestate da codesto Spettabile GSE (...) sono state realizzate nell'anno 2011 con una coda nel 2012, ben prima dell'entrata in vigore del D.M. 23 giugno 2016". Con riguardo al titolo autorizzativo rappresentava che, nel vigore del D.M. 18 dicembre 2008, si riteneva autorizzata sulla base della DIA e che avrebbe potuto accedere agli incentivi senza l'iscrizione al Registro.
12. Con nota in data 23 aprile 2019 il GSE adottava il provvedimento con cui disponeva la decadenza dell'impianto dal Registro in ragione della violazione dell'art. 4, commi 5 e 6 del D.M. e il diniego della richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti. Con riferimento alle osservazioni presentate dalla Società in risposta al preavviso di rigetto, il GSE rappresentava che anche ai sensi del D.M. 18 dicembre 2008 l'impianto non avrebbe potuto accedere agli incentivi "in quanto privo di idoneo titolo autorizzativo alla realizzazione e all'esercizio", non essendo considerabile positivamente la DIA. Inoltre, l'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 387/2003 ha escluso dalla disciplina dell'AU in favore della DIA solo gli

impianti di biogas con potenza inferiore a 250 kW.

13. Tale provvedimento veniva impugnato con ricorso articolato come segue:

I. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 commi 5 e 6 del DM 23 giugno 2016 - violazione e falsa applicazione delle procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016 (ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.M. 23 giugno 2016)", pubblicate dal GSE il 15 luglio 2016 - difetto dei presupposti - eccesso di potere per sviamento - difetto di motivazione, arbitrarietà e ingiustizia manifesta - violazione e falsa applicazione della L. 689/1981 e dei principi generali in tema di sanzioni amministrative - violazione della direttiva 2009/28/CE e della direttiva 27 settembre 2001 n. 2001/77/CE - violazione degli artt. 23 e ss. del D.LGS. 28/2011 - eccesso di potere per sviamento - difetto di motivazione e di istruttoria.*

La ricorrente sostiene di non essere incorsa nella violazione dell'art. 4, commi 5 e 6 del D.M. 23 giugno 2016, avendo avviato i lavori in un periodo in cui era vigente l'accesso diretto agli incentivi.

Il GSE avrebbe adottato un provvedimento dal contenuto sanzionatorio sproporzionato, in quanto la Società aveva iniziato i lavori confidando nella legittimità dei titoli poi annullati.

II. *Violazione e falsa applicazione del DM 18 dicembre 2008 - violazione e falsa applicazione del DM 6 luglio 2012 - violazione e falsa applicazione dell'art. 4, commi 5 e 6 del dm 23 giugno 2016 - violazione del divieto di irretroattività sancito dall'art. 11 delle preleggi - violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione - violazione del legittimo affidamento - eccesso di potere per sviamento - difetto di motivazione e di istruttoria - arbitrarietà e ingiustizia manifesta.*

Sarebbe erronea l'applicazione del divieto contenuto nell'art. 4, commi 5 e 6 del D.M. a fatti intervenuti nel 2011-2012. Il divieto non riguarderebbe, anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza, gli impianti che avevano diritto all'accesso diretto, nella cui vigenza sono stati realizzati i lavori relativi all'impianto *de quo*.

III. *Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, commi 5 e 6 del DM 23 giugno 2016 - violazione e falsa applicazione delle procedure applicative del D.M. 23 giugno 2016 (ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del D.M. 23 giugno 2016)", pubblicate dal GSE il 15 luglio 2016 - difetto dei presupposti - eccesso di potere per sviamento - difetto di motivazione, arbitrarietà e ingiustizia manifesta.*

In base alle procedure applicative, la data di avvio dei lavori andrebbe identificata con la data della comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente. La realizzazione delle opere in contestazione prima del rilascio del titolo autorizzativo non rilevarebbe ai fini dell'individuazione della data di avvio dell'impianto.

IV. *Sull'annullamento dell'art. 4, commi 5 e 6 del DM 23 giugno 2016 e delle procedure applicative - violazione di legge - violazione della direttiva 2009/28/ce e della direttiva 27 settembre 2001 n. 2001/77/CE - violazione degli artt. 23 e ss. del d.lgs. 28/2011 - violazione del divieto di irretroattività sancito dall'art. 11 delle preleggi - violazione degli artt. 3, 41, 97 della Cost. - violazione dei principi di non discriminazione, libertà di iniziativa economica e buon andamento dell'azione amministrativa - violazione del legittimo affidamento.*

Il comma 6 dell'art. 4 del D.M. pone una norma di salvaguardia quando include nel perimetro applicativo gli impianti aventi diritto all'accesso diretto sulla base del medesimo decreto (ossia il D.M. 6 luglio 2012), per cui non sarebbe possibile escludere gli impianti i cui lavori siano stati avviati sotto la vigenza del D.M. 18 dicembre 2008. Dalla lettura opposta discenderebbe invece l'illegittimità dell'art. 4, commi 5 e 6 del D.M., ove applicato a comportamenti già posti in essere, e *in parte qua* dei paragrafi delle procedure applicative del GSE.

Il ricorso si conclude con la richiesta della tutela cautelare, dell'annullamento degli atti impugnati e dell'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento delle tariffe incentivanti per l'impianto a biogas ai sensi del D.M. 23 giugno 2016.

14. Si costituivano per resistere al ricorso il GSE e, successivamente, il Ministero dello Sviluppo Economico, quest'ultimo a mezzo dell'Avvocatura dello Stato.

15. Con ordinanza n. 5793/2019 veniva rigettata la richiesta di sospensione degli atti impugnati.

16. A seguito dello scambio di memorie e di repliche, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 10 maggio 2024 la causa veniva introitata per la decisione.

DIRITTO

1. La disciplina degli incentivi che regola il caso di specie è rinvenibile nel D.M. 23 giugno 2016, concernente l'energia elettrica prodotta da fonti diverse dal fotovoltaico.

1.2. L'art. 2, comma 1, lettera a), punto ii), stabilisce che "un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un «nuovo impianto» quando è realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile".

1.3. L'accesso agli incentivi da parte dell'impianto è subordinato in via generale alla "condizione che i relativi lavori di costruzione risultino, dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'amministrazione competente, avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie" (art. 4, comma 5). Tale regime "non si applica agli impianti che hanno fatto richiesta di accesso agli incentivi nell'ambito delle procedure di aste e registro svolte ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 nonché agli impianti aventi diritto all'accesso diretto sulla base del medesimo decreto" (art. 4, comma 6).

2. Con il primo motivo la società ricorrente sostiene di non essere incorsa nella violazione dell'art. 4, commi 5 e 6 del D.M. 23 giugno 2016, avendo avviato i lavori quando era vigente l'accesso diretto agli incentivi.

2.1. Tale tesi contrasta con il dato di fatto dell'aver richiesto gli incentivi secondo la procedura prevista dal D.M. 23 giugno 2016. L'individuazione della disciplina applicabile al caso in esame si basa sulla collocazione temporale della domanda di iscrizione al Registro, della comunicazione di avvio dei lavori e della richiesta di accesso agli incentivi, avvenute nella vigenza e ai sensi del citato D.M. 23 giugno 2016, che pertanto rappresenta il riferimento normativo in base al quale va esaminata la controversia.

2.2. Non persuade la prospettazione della ricorrente, volta a ricondurre per certi aspetti la qualificazione giuridica dei fatti al D.M. 18 dicembre 2008 ovvero al D.M. 6 luglio 2012 richiamato dall'art. 4, comma 6 del D.M. 23 giugno 2016. Tale disposizione reca una clausola di salvaguardia, in base alla quale l'obbligo di comunicazione di inizio lavori "non si applica agli impianti che hanno fatto richiesta di accesso agli incentivi nell'ambito delle procedure di aste e registro svolte ai sensi del decreto ministeriale 6 luglio 2012 nonché agli impianti aventi diritto all'accesso diretto sulla base del medesimo decreto". Come illustrato, è un dato di fatto incontestabile la collocazione della domanda di iscrizione al Registro e della comunicazione di avvio dei lavori nel periodo di vigenza del D.M. 23 giugno 2016. La disciplina giuridica applicabile al procedimento amministrativo non può essere ricostruita per frammenti normativi, invocando disposizioni non applicabili al caso in esame. In base al principio *tempus regit actum* ogni atto del procedimento amministrativo è regolato dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti alla data in cui esso viene posto in essere. Il *tempus* riguarda l'*actum*, la formazione dell'atto del procedimento, non il verificarsi del fatto rilevante ai fini del procedimento. Ne deriva che il fatto verificatosi anteriormente all'avvio del procedimento verrà esaminato dal GSE alla luce della disciplina vigente nel momento in cui viene adottato il provvedimento. La recente giurisprudenza ha affermato il principio dianzi enunciato, secondo cui "*nel verificare la presenza o l'assenza di questi requisiti occorre ricordare che, trattandosi della legittimità di un provvedimento amministrativo, si deve considerare la situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione*" (Cons. Stato, sez. II, n. 1886/2024).

2.3. Ne consegue che il GSE ha correttamente valutato il fatto della trasmissione della comunicazione di inizio lavori il 15 dicembre 2016 alla luce della disciplina vigente al momento dell'adozione dell'atto della sequenza procedimentale.

2.4. Inoltre, si osserva che se la società avesse avuto diritto all'accesso diretto sulla base del D.M. 6 luglio 2012 ovvero di fonti precedenti, lo avrebbe dovuto rappresentare in sede procedimentale, ove invece l'iscrizione al Registro riguarda un impianto di nuova costruzione.

2.5. La censura relativa al carattere sproporzionato del provvedimento è priva di pregio poiché fondata sul carattere sanzionatorio del potere esercitato. Il potere del GSE ha una natura accertativa che sottende alla nascita e alla durata del rapporto incentivante ed è privo di connotazioni sanzionatorie. Pertanto, la decadenza dall'iscrizione al Registro, il rigetto della richiesta di incentivi e, dopo l'ammissione agli stessi, la decadenza dai benefici sono provvedimenti che esulano dal paradigma della sanzione, vertendo invece sulla verifica del possesso iniziale e della successiva permanenza dei requisiti di accesso previsti dalla normativa di settore.

Nel caso di specie la decadenza e il rigetto sono stati disposti a causa della mancata integrazione del requisito della novità dell'impianto, dovuta alla presenza di opere già realizzate.

2.6. Il motivo è infondato.

3. Del pari infondato è il secondo motivo, con cui si denuncia l'erroneità dell'applicazione del divieto contenuto nell'art. 4, commi 5 e 6 del D.M. a fatti intervenuti nel 2011-2012. Secondo la ricorrente il divieto non riguarderebbe il caso in esame, poiché i lavori dell'impianto sarebbero stati realizzati nella vigenza del regime dell'accesso diretto.

3.1. L'inquadramento della fattispecie alla luce del D.M. 23 giugno 2016 rende prive di pregio le argomentazioni volte ad applicare alla controversia in esame la disciplina anteriormente vigente che prevedeva l'accesso diretto. Come illustrato nella trattazione del primo motivo di ricorso, il D.M. 23 giugno 2023 stabilisce che i lavori siano "avviati dopo l'inserimento in posizione utile nelle graduatorie" (art. 4, comma 5).

3.2. La tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in contraddizione con quanto affermato dalla stessa nella domanda di iscrizione al Registro e in sede procedimentale con riguardo all'avvio dei lavori. Più precisamente, nella domanda di iscrizione al Registro ha dichiarato che "sul sito di realizzazione, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non erano presenti da almeno 5 anni altri impianti alimentati dalla medesima fonte rinnovabile o le principali parti degli stessi (...)" e, in sede procedimentale, che i lavori relativi all'impianto sarebbero iniziati il 16 dicembre 2016.

3.3. Come illustrato, la domanda di iscrizione al Registro e l'istanza di ammissione alle tariffe incentivanti devono essere valutate dal GSE alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro presentazione. Sulla base della disciplina applicabile alla controversia la realizzazione di opere, peraltro senza titolo idoneo, in una fase precedente all'avvio dei lavori costituisce presupposto sufficiente ai fini dell'adozione di un provvedimento di carattere negativo.

3.4. Il motivo è infondato.

4. Con il terzo motivo parte ricorrente sostiene che, in base alle procedure applicative, la data di avvio dei lavori andrebbe identificata con la data di comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente e che la realizzazione delle opere in contestazione prima del rilascio del titolo autorizzativo non rilevarebbe ai fini dell'individuazione della data di avvio dell'impianto.

- 4.1. In ordine alla data di inizio lavori parte ricorrente richiama le Procedure applicative del GSE e l'orientamento di questa Sezione volto a valorizzare l'interpretazione formalistica della data di presentazione della comunicazione di avvio dei lavori. Si osserva che la data di inizio lavori deve corrispondere alla situazione di fatto, per cui il termine di invio può dirsi rispettato se la comunicazione formale, effettuata secondo la scansione temporale stabilita dal decreto ministeriale, integri il requisito sostanziale dell'assenza di opere sul sito negli ultimi cinque anni, in coerenza con la trasmissione successiva all'iscrizione al Registro.
- 4.2. La tesi della ricorrente è basata sull'erroneo presupposto della scindibilità della comunicazione formale rispetto al dato sostanziale, costituito dai fatti che devono essere correttamente rappresentati nel documento, per cui la nota trasmessa può essere considerata valida solo se ha quale presupposto un avvio dei lavori effettivo, ossia in assenza di opere preesistenti, e se è avvenuta successivamente all'iscrizione nel Registro.
- 4.3. Il motivo è infondato.
5. Parimenti infondato è il quarto motivo, con cui si sostiene che, in base al comma 6 dell'art. 4 del D.M. 23 giugno 2016, non sarebbe possibile escludere gli impianti i cui lavori sono stati avviati sotto la vigenza del D.M. 18 dicembre 2008. Dalla lettura opposta discenderebbe l'illegittimità dell'applicazione dell'art. 4, commi 5 e 6 del D.M. a comportamenti già posti in essere dal soggetto responsabile e *in parte qua* dei paragrafi delle Procedure applicative del GSE.
- 5.1. Il sistema delineato dai commi 5 e 6 dell'art. 4 del D.M. in parola e dai paragrafi 2.2.1 e 2.2.4 delle Procedure applicative del GSE è ragionevole, in quanto scaturisce dalle valutazioni tecniche attribuite dal D.Lgs. 28/2011 al Ministero competente e al GSE al fine di garantire l'adesione del meccanismo di erogazione degli incentivi al dato reale, evitando casi di sovra incentivazione dovuti allo sviluppo tecnologico ovvero ad altri fattori.
- 5.2. La *ratio* delle disposizioni impugnate deve rinvenirsi c.d. effetto di incentivazione che è uno dei principali pilastri della disciplina degli aiuti di Stato, essendo finalizzato a promuovere iniziative economiche che non sarebbero state intraprese in assenza della concessione dell'aiuto (TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. n. 4442 del 2017). L'effetto di incentivazione si ricollega al concetto di "necessità dell'aiuto", risulta imposto in gran parte delle fonti comunitarie in materia di aiuti di Stato ed implica, talvolta, un'analisi controfattuale per comparare la situazione che si avrebbe in assenza di aiuto con quella in presenza di aiuto; in taluni casi (come nella specie) la verifica si limita a richiedere che l'impresa beneficiaria non abbia avviato la realizzazione del progetto prima della data di presentazione della domanda di aiuto (TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, sent. n. 2922 del 2017).
- 5.3. Ne deriva un perimetro applicativo che differenzia in senso diacronico le fattispecie agevolative. La giurisprudenza ha chiarito che "il diverso tenore dei precedenti decreti ministeriali circa la riconosciuta possibilità di conseguire gli incentivi anche da parte di chi avesse già iniziato i lavori non radica alcuna posizione di legittimo affidamento, rientrando nella discrezionalità del legislatore l'effettuare scelte normative non coincidenti, tanto più in un settore in costante aggiornamento quale quello della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" (Cons. Stato, sez. II, n. 2578/2022).
- 5.4. Il comma 5 dell'art. 4 del D.M. 23 giugno 2016 rispecchia il principio in base al quale i benefici incentivanti possono essere ritenuti ammissibili solo nella misura in cui essi si dimostrino effettivamente e strettamente necessari al perseguimento degli obiettivi posti dalla normativa di settore. Tale normativa presenta profili di carattere tecnico ed è ispirata ad una logica perequativa *che risponde ad un interesse pubblico, in termini di equo bilanciamento degli opposti interessi in gioco, volto a coniugare la politica di supporto alla produzione di energia da fonte rinnovabile con la maggiore sostenibilità dei costi correlativi a carico degli utenti finali dell'energia elettrica* (Corte Cost., sent. n. 16 del 2017).
- 5.5. Secondo la giurisprudenza, un "incentivo economico di fonte pubblica deve essere volto a favorire un investimento che l'operatore non avrebbe realizzato in assenza dell'aiuto e non già a compensare *ex post* scelte di investimento che l'imprenditore avrebbe comunque realizzato anche in assenza dell'incentivo" (Cons. Stato, sez. VI, n. 4520/2017).
- 5.6. La clausola di salvaguardia prevista dal comma 6 dell'art. 4 del D.M. 23 giugno 2016 non determina alcuna violazione dei principi enunciati dalle direttive comunitarie in materia ovvero dell'art. 23 del D.Lgs. 28/2011, poiché riguarda gli impianti i cui lavori siano stati già avviati ma che, nel contempo, abbiano fatto richiesta di accesso agli incentivi ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 ovvero abbiano diritto all'accesso diretto sulla base del medesimo decreto. Condizioni che non sussistono nel caso specifico, ove la richiesta non è stata presentata ai sensi del D.M. 6 luglio 2012 e, andando ancora più a ritroso, essa non avrebbe integrato neppure i requisiti di cui al D.M. 18 dicembre 2008, in quanto non corredata da titolo autorizzativo idoneo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto.
- 5.7. Si osserva che è ragionevole e conforme alla disciplina comunitaria e interna la disciplina che condiziona l'ammissione agli incentivi all'avvio dei lavori di costruzione dell'impianto di produzione di energia in un momento successivo rispetto all'iscrizione nel Registro. La condizionalità basata sulla successione temporale della richiesta di iscrizione e della comunicazione di avvio assicura che il beneficio abbia la natura di un aiuto di Stato "necessario" e che, pertanto, non sia riconosciuto ad iniziative già avviate nei fatti indipendentemente dalla concessione dell'aiuto stesso.
6. Conclusivamente il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
7. Dall'infondatezza dei profili di illegittimità dedotti nell'impugnativa discende infine la reiezione della domanda di accertamento del diritto a percepire le tariffe di cui al D.M. 23 giugno 2016.
8. Tenuto conto del diverso impegno difensivo, le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti con il GSE, mentre



sono compensate nei confronti del Ministero Sviluppo Economico. Non v'è luogo a provvedere nei confronti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in quanto non costituiti in giudizio.

(Omissis)

